Avvenire



ANALISI

Ddl Zan, dissenso ragionevole conflitto non insormontabile

La possibile nuova norma sull'omotransfobia, le sue intenzioni e i problemi che (così com' è) provocaDue strade diverse tra loro possono portare a una utile mediazione. Lo strumento del diritto penalerichiede grande cautela se rischia di comprimere l'area del dissenso Ci sono due vie per tentare diapprovare il ddl Zan senza che ciò diventi l'imposizione della volontà di una maggioranza ristretta(ammesso che ci sia).

La prima via ha già quadagnato consensi.

Si tratterebbe di portare fino in fondo la logica delle norme-manifesto: tacere sulle questioni piùcontroverse e accettare di pagare il prezzo di una formulazione ad applicazione flessibile (per icritici semplicemente generica e ambigua), pur sapendo che potrebbero esserne date interpretazioni fraloro incompatibili. Si pensi solo all'esempio del diritto alla vita riconosciuto a ogni individuo, senza specificare che cosa si intenda appunto per "individuo".

Q ueste parti del testo non sono affatto inutili, perché indicano comunque



un orientamento, avviano oconsolidano un percorso, impongono di dare ragioni per azioni e comportamenti che non sianoriconosciuti da tutti coerenti con il principio indicato. Seguire tale via, nel caso del ddl Zan, significherebbe rinunciare all'articolo 1, alle sue controverse definizioni di "genere" e "identità digenere" e al loro altrettanto controverso sganciamento da sesso e orientamento sessuale. Significherebbe rinunciare anche alla pretesa di fare di quelle definizioni e di quello sganciamento il contenuto di iniziative da organizzare nelle scuole (l'articolo 7 lascia intendere di ogni ordine egrado), con il prevedibile risultato, nella migliore delle ipotesi, di un'impennata di assenzedall'esito tutt' altro che reciprocamente inclusivo. I proponenti potrebbero però non accettare questerinunce, perché - e l'argomento ha una sua forza - la circolarità di uguaglianza e non discriminazioneè un pilastro della Costituzione (l'articolo 3) e dunque di un'educazione civica a essa ispirata. Equesto impone chiarezza nella definizione di "chi" è riconosciuto uguale.

L a seconda ipotesi è forse ancora più esposta all'obiezione di "svuotamento" e può apparireprovocatoria, ma è utile a illuminare il limite e il rischio più profondi di ogni tentativo ditradurre normemanifesto in norme del Codice penale, soprattutto quando ci sono gravi disaccordi sulmodo di intenderle e il perimetro della fattispecie è difficile da tracciare con la nettezza chesarebbe indispensabile. Una discriminazione è una differenza di trattamento, ma non ogni differenza ditrattamento è una discriminazione. Lo diventa quando non è supportata da una "giustificazioneoggettiva e ragionevole", per citare la Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma chi è il giudice diquesta oggettività e soprattutto di questa ragionevolezza? S tendere appiamo tutti qual è il punto del



Avvenire



con- e sarebbe ipocrita aggirarlo. Non c'è nessun "concreto pericolo" che a una persona, in Italia,venga vietato l'ingresso in un ospedale o l'iscrizione all'università in ragione della suaappartenenza etnica o religiosa. E neppure dei suoi orientamenti sessuali. Non è in discussione lanecessità di intervenire con decisione ogni volta che, per gli stessi motivi, si tentasse di limitareo addirittura rifiutare l'accesso a un albergo o a un ristorante, a un lavoro, ai servizisocio-assistenziali.

Nelle competizioni sportive continueranno le polemiche sulla differenza dei premi per uomini e donne (diversità di trattamento discutibile e discussa), ma non sarà la definizione di genere del ddl Zan aconsentire a chi è maschio per sesso biologico di partecipare alle gare femminili (che sono distinteper motivi considerati oggettivi e ragionevoli). Ci sono però, in Italia come altrove, persone cheritengono che queste differenze non debbano contare nulla quando si tratta del diritto a costituireuna famiglia e dei connessi doveri, dell'adozione e dell'affido, dell'accesso alle tecniche diprocreazione medicalmente assistita. E ci sono altre persone che ritengono invece che queste differenze, magari solo in questo ambito, possano (debbano) contare.

L'articolo 4 è superfluo (c'è già l'articolo 21 della Costituzione a garantire la libertà diespressione) e la garanzia in esso offerta non è del tutto priva di ambiguità.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2742/2015, definisce quello di«istigazione» e «propaganda » un reato «di pura condotta, o di pericolo astratto, a nulla rilevandoche l'azione abbia prodotto degli effetti». Propagandare un'idea significa, per la Corte, «divulgarlaal fine di condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ». Siparla di razzismo e nell'art. 604bis del Codice penale la propaganda di idee fondate sull'odiorazziale o etnico viene distinta dall'istigazione a commettere atti di discriminazione, alla quale siaggancerebbe l'aggiunta proposta nel ddl, ma non è anche e forse in primo luogo condizionando einfluenzando che si istiga? Nel vocabolario online Treccani, istigare è considerato sinonimo distimolare, indurre ad azione riprovevole, illecita, delittuosa. Si può escludere che vengariconosciuta l'idoneità a determinare «il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori oviolenti» anche in assenza di un nesso diretto, concreto, attuale con essi?

P er decidere del rapporto fra la libertà di manifestazione del pensiero e la pari dignità degliesseri umani, inoltre, è decisivo il contesto, ma il bilanciamento di questi principi, anche nellasentenza che ho citato, è affidato al giudice di merito, che «sarà chiamato di volta in volta avalutare nel caso concreto ». Siamo sicuri che questa incertezza non condizionerà la possibilità disostenere con assoluta libertà e serenità opinioni diverse da quella dominante sulle leggi cheriguardano le materie che ho ricordato? È giustificato il timore che tali opinioni possano finire peressere accettate come espressione di un legittimo pluralismo delle idee solo a condizione cherimangano di nicchia, non influenzino il comportamento di un vasto pubblico e non ci sia il concretopericolo di produrre un cambiamento? P er rispondere senza equivoci a queste domande occorrerebbeforse integrare con una formula di questo tipo l'aggiunta proposta al primo comma, lettera a),dell'articolo 604-bis: «La libera espressione di convincimenti e opinioni sulle differenze di sesso,genere, orientamento sessuale e identità di genere non può mai essere considerata comportamento



Avvenire



discriminatorio o istigazione a comportamenti o atti discriminatori quando è riferita a differenze ditrattamento che riguardino il matrimonio o altre forme di riconoscimento di convivenze more uxorio, l'adozione, l'affidamento e il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita». La stessaprecisazione non dovrebbe naturalmente essere aggiunta alla lettera b), perché è chiaro che nessunafessura può essere aperta per la legittimazione della violenza. C ome ho già detto, può apparire unasemplice provocazione. Se non è della piena uguaglianza anche in questi ambiti che si parla, la forzadel principio di non discriminazione è in gran parte perduta. Non si risolve però il problemaeludendolo. Proprio per la sua potenza, l'uso dello strumento del diritto penale richiede grandecautela quando c'è il rischio che abbia l'effetto, anche solo indiretto e non voluto, di condizionareil confronto su temi tanto delicati e restringere il perimetro del dissenso considerato ragionevolecon una forza diversa da quella del libero convincimento delle coscienze. Docente di Etica sociale eBioetica, Università di Roma Tor Vergata RIPRODUZIONE RISERVATA La prima via ha già guadagnatoconsensi.

Si tratterebbe di portare fino in fondo la logica delle normemanifesto: tacere sulle questioni piùcontroverse e accettare di pagare il prezzo di una applicazione flessibile La seconda ipotesi è utilea illuminare il limite di tradurre alcuni concetti di bandiera in articoli del Codice penale.

